

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Giorgio Cancellieri **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4273/437 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4274/438 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4275/439 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4276/441 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4277/524 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

La Procura federale, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con cinque provvedimenti n. 4273/437, n. 4274/438, n. 4275/439, n. 4276/441 e n. 4277/524 datati 13 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Giovanni Spinelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929, militante nella stagione 2013-2014 nel Campionato di calcio Serie D-Girone D, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della Società a seguito del disposto dalla Commissione Accordi Economici,

ai calciatori Reccolani Alberto, Chiarini Daniele, Ricci Gabriele, Marani Manuel e Bufalino Federico.

A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore unico e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl.

In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i cinque procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa persona e la stessa fattispecie.

Nel merito, gli addebiti mossi alla Società e al suo Amministratore unico e Legale rappresentante trovano riscontro nelle norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali. In tutti i cinque casi in esame infatti non è stato provveduto, nei termini di trenta giorni dalla notifica delle delibere sotto riportate, alla corresponsione a propri giocatori delle somme di denaro dovute in forza di regolari accordi economici vigenti per la stagione sportiva 2012/20123; in particolare:

- Reccolani Alberto, € 4.687,50 (decisione n. 259/C.A.E. del 21.11.2013);
- Chiarini Daniele, € 7.500,00 (decisione n. 254/C.A.E. del 21.11.2013);
- Ricci Gabriele, € 4.500,00 (decisione n. 7/C.A.E. del 21.11.2013);
- Marani Manuel, € 3.900,00 (decisione n. 238/C.A.E. del 21.11.2013);
- Bufalino Federico, € 6.000,00 (decisione n. 41/C.A.E. del 18.12.2013).

Tutte le suddette decisioni risultano formalmente notificate e non appellate alla Commissione Vertenze Economiche; di contro la Società non ha dato esecuzione a quanto ingiunto entro i termini previsti dal citato art. 94 ter delle NOIF.

Quanto sopra concretizza per la Società deferita, secondo la Procura federale, illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità nell'omessa corresponsione di quanto dovuto ai propri calciatori. L'illecito è ascrivibile all'amministratore unico e legale rappresentante per il rapporto di immedesimazione organica nonché alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Nel corso dell'udienza del 19 marzo 2014, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) nei confronti di Giovanni Spinelli, amministratore unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti, e della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00) per la Società; nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione, nel rilevare che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale risulta incontrovertibilmente provato, giudica sanzionabili la Società nonché la condotta ascrivibile al suo Amministratore unico e Legale rappresentante; in merito alle sanzioni di contro considera la richiesta della Procura eccessiva, in quanto non tiene conto della riunione dei procedimenti e del principio della continuità, che in altre circostanze sono stati posti a base delle conseguenti decisioni, ridotte rispetto al minimo edittale. Per quanto precede, vista la normativa in riferimento ed accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Giovanni Spinelli, amministratore unico e legale rappresentante della SSD Riccione Calcio 1929 Srl: l'inibizione di mesi 10 (dieci);
- SSD Riccione Calcio 1929 Srl: la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato di competenza.

(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONUCCI (Agente di calciatori), LAURO GALLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PAOLO CROATTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), MARCO BRACALENTE (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Calcio Porto S. Elpidio), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 3967/42 pf13-14 AM/ma del 30.1.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 30 gennaio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Giovanni Antonucci, agente di calciatori, per rispondere: a) della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 1 e 3 Reg. Agenti per avere attivamente assistito il calciatore dilettante Marco Bracalente nelle trattative per l'ingaggio di quest'ultimo con la Società Viterbese prima e con la Società SSDARL Riccione Calcio 1929 poi, per non avere agito in conformità alle norme FIFA, alle norme federali FIGC ed allo stesso Regolamento agenti, e per aver operato, in tale contesto, in spregio ai canoni di trasparenza e secondo i principi e nel rispetto del regolamento agenti;
- b) della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 19 commi 3, 5, 6 e 7 del Reg. Agenti per non avere rispettato le norme deontologiche del codice di condotta professionale, per non avere improntato la sua condotta ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al CGS e per avere concluso accordi in violazione delle norme avendo attivamente partecipato alle trattative intercorse tra il calciatore dilettante Marco Bracalente e la di lui famiglia, con la Società Viterbese e con i Sigg.ri Lauro Galli e Paolo Croatti, nelle loro rispettive vesti di Presidenti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per avere, come emerge dagli atti indagine, compilato gli accordi economici che avrebbero vincolato il calciatore alla Società Viterbese ed alla Società Riccione Calcio e per aver richiesto ed ottenuto il pagamento di somme non dovute da parte dei familiari del calciatore da versare ai predetti dirigenti e per aver personalmente consegnato al Presidente Lauro Galli la somma di € 1.200,00 in contanti, nonché due assegni di € 3.500,00 cadauno, che lui stesso aveva chiesto e ottenuto dai familiari del giovane calciatore Bracalente, e per avere, quindi, dietro un rilevante esborso di denaro da parte della famiglia del calciatore, ottenuto il tesseramento nel settembre 2012 per la Società Riccione Calcio 1929. Per aver poi ottenuto da parte della Sig.ra Monica Falzetta, madre del calciatore, il versamento di € 600,00, in data 20 settembre 2012 quale acconto sulla fattura dell'importo di € 4.804,86 emessa in data 18/07/2013;
- c) della violazione dell'art. 4 Reg. Agenti per avere operato anche per il tramite della ditta "FIFA Players Agent" pur non avendo mai depositato l'atto costitutivo della Società predetta presso la Commissione Agenti con il cui logo e partita IVA ha fatturato al calciatore Marco Bracalente l'importo di € 4.804,86;

- 2) Il Sig. Lauro Galli, Presidente all'epoca dei fatti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929;
- 3) Il Sig. Paolo Croatti, Presidente all'epoca dei fatti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere entrambi:
 - a) della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti e 10 commi 1 e 2 del CGS, per avere, in proprio ed anche in concorso con l'agente di calciatori Giovanni Antonucci e dietro la pretesa e la consegna di una rilevante somma di denaro da parte della famiglia del calciatore dilettante Marco Bracalente, sottoscritto accordi economici e consentito il tesseramento del suddetto giovane calciatore per la Società dilettantistica Riccione Calcio 1929 e per avere svolto la trattativa per il tesseramento del calciatore dilettante con persona non deputata a tale compito;
 - 4) il calciatore Signor Marco Bracalente per la violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, per essersi avvalso dell'assistenza dell'agente Giovanni Antonucci nelle trattative intercorse con le Società dilettantistiche sopra indicate, in violazione delle norme federali, non possedendo il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall'art. 28 delle N.O.I.F.;
 - 5) la Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS.

Nei termini assegnati i deferiti Sig. Marco Bracalente ed il Sig. Giovanni Antonucci, presentavano una memoria difensiva mediante le quali contestavano i fatti loro ascritti.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, i legali dei deferiti Signori Marco Bracalente e Giovanni Antonucci. È altresì comparso personalmente il Signor Giovanni Antonucci, il quale unitamente al proprio difensore si è accordato con la Procura federale per la definizione anticipata del procedimento con applicazione anticipata della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, di cui all'Ordinanza che segue:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Antonucci, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Giovanni Antonucci, sanzione della sospensione della licenza per mesi 8 (otto) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci), oltre all'ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento é proseguito per gli altri deferiti.

La Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità degli altri deferiti, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Lauro Galli l'inibizione per mesi 8 (otto);
- nei confronti del Signor Paolo Croatti l'inibizione per mesi 8 (otto);
- nei confronti del Signor Marco Bracalente la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- nei confronti della SSDARL Riccione Calcio 1929, € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva:

In data 23.5.2013, l'Avv. Annalisa Piermartire, nella qualità di difensore del calciatore Sig. Marco Bracalente, presentava un esposto col quale veniva segnalata la sussistenza di una controversia tra il predetto calciatore e la Società FIFA Players Agent di Giovanni Antonucci ed in particolare veniva messa in dubbio la regolarità della richiesta di pagamento formulata dalla predetta Società al calciatore per una consulenza sportiva inerente il tesseramento di quest'ultimo per la Società Riccione Calcio per la s.s. 2012-2013 per un importo di € 4.204,86, da tale esposto scaturiva successivamente un'indagine.

Successivamente il Segretario della F.I.G.C. inviava alla Procura federale una nota dell'Avv. Annalisa Piermartire con la quale si denunciava:

- a) che il calciatore Marco Bracalente aveva ricevuto una fattura emessa il 18/07/2012 dalla Società Fifa Player's Agent di Giovanni Antonucci dell'importo di € 4.804,86 per consulenza sportiva inerente al tesseramento del calciatore per la Società Riccione Calcio per la stagione sportiva 2012/2013;
- b) che non avendo ricevuto alcun pagamento l'Antonucci aveva adito il Giudice di Pace di Forlì che aveva emesso decreto ingiuntivo per un importo pari a € 4.204,86 in danno del Bracalente;
- c) che una ulteriore somma pari a € 600,00 era stata versata dalla madre del calciatore “a titolo di acconto” sulla fattura emessa dalla Società dell'Antonucci;
- d) che il calciatore Bracalente non aveva mai rilasciato alcuna procura per attività di consulenza a favore della Società Fifa Player's Agent di Giovanni Antonucci, né a favore del Sig. Giovanni Antonucci in proprio e riteneva la richiesta del pagamento del tutta illegittima.

Dall'esaustiva attività d'indagine emergeva che:

A) in vista della stagione sportiva 2012/2013, nel giugno 2012, il Sig. Giampaolo Bracalente, padre del calciatore Marco Bracalente, contattava l'Agente Giovanni Antonucci affinché lo aiutasse a trovare una squadra per il figlio. In epoca antecedente ai fatti il calciatore era seguito dall'agente Domenico Cuccarese, regolarmente registrato presso la Commissione Agenti, ma per motivi “non più improntati a reciproca fiducia” il rapporto si era interrotto e fu proprio l'Antonucci, a detta di Marco e Giampaolo Bracalente, a scrivere

di suo pugno la lettera di revoca dell'incarico al collega Cuccarese, per conto del calciatore;

B) Nei primi giorni di luglio 2012 l'Agente Antonucci proponeva al calciatore Marco Bracalente di tesserarsi per la Società AS Viterbese Calcio iscritta al Campionato di serie "D" girone "E" (rinunciataria al campionato 2013/2014 v. all. 23);

C) Il calciatore alla presenza dell'Antonucci, del Presidente e del D.S. della Società firmava "un contratto" per la AS Viterbese Calcio ma, dopo una settimana di allenamenti, era costretto a rientrare in famiglia a causa di infortunio. Mentre era a casa a curarsi dall'infortunio riceveva il contratto, sottoscritto fra l'altro solamente da lui e non dai dirigenti della Società, sbarrato vale a dire annullato. A tal proposito non è stato possibile acquisire tale atto in quanto il calciatore ha dichiarato informalmente di non esserne più in possesso. Infruttuoso è risultato il tentativo di acquisirlo tramite l'Antonucci che ha dichiarato di essere nella impossibilità di reperirlo nuovamente;

D) L'Antonucci, sollecitato dal Sig. Giampaolo Bracalente, chiedeva spiegazioni alla Società nonostante il figlio Marco non avesse più intenzione di far rientro a Viterbo. Durante queste ultime operazioni l'Antonucci emetteva la fattura dell'importo di 4.804,86 € datata 18 luglio 2012, motivandola "per consulenza sportiva inerente al tesseramento presso Società calcistica";

E) l'Agente continuando nella ricerca di una squadra per il calciatore proponeva a quest'ultimo prima la Società Vibonese, iscritta al Campionato di serie "D" girone I, e quindi, la Società Riccione Calcio 1929 presieduta da Lauro Galli (ciò avveniva nella settimana antecedente alla decisione della L.N.D. riguardante la circostanza che in occasione della gara S. Miniato – Riccione Calcio 1929 del 2 settembre 2012 si erano presentate, per la Società Riccione Calcio, due diverse squadre facenti capo a differenti cordate societarie). Verso la fine del mese di Agosto 2012 l'Agente Antonucci comunicava alla famiglia Bracalente che il Presidente Galli per tesserare il figlio pretendeva 12.000,00 € Il Sig. Giampaolo Bracalente accettava la richiesta ed in data 01.09.2012 partecipava alla sottoscrizione dell'accordo economico alla presenza di Galli e dello stesso Antonucci al quale in precedenza aveva consegnato una busta, contenente n. 2 assegni da 3.500,00 € cadauno, scadenti a 30 e a 60 gg., e 5.000,00 € in contanti, affinché fosse consegnata al Galli. Sul punto il Sig. Giampaolo Bracalente, categoricamente, smentendo quanto dichiarato dall'Antonucci, precisava che la cifra "sborsata" era stata richiesta dal Galli per tesserare il figlio e non per altri motivi;

F) Dopo le decisioni assunte dalla L.N.D., che in data 5 settembre 2012 comunicava che l'organigramma di riferimento della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r. l. fosse quello facente capo al Gruppo Croatti e non quello comunicato da Lauro Galli (le cui richieste di tesseramento dei calciatori non erano state regolarizzate (all. 7 e 8), il calciatore Marco Bracalente, rimasto a Riccione, contattava il Croatti il quale già contattato dall'Antonucci all'insaputa dello stesso Bracalente, gli rispondeva che se desiderava essere tesserato per il "Riccione Calcio" doveva accettare le loro condizioni in merito ai rimborsi spese";

G) Dopo qualche giorno dall'uscita del C.U. riguardante la decisione della L.N.D., il Galli restituiva alla famiglia Bracalente, a mezzo raccomandata, i n. 2 assegni dell'importo di 3.500,00 € cadauno, ma non i 1.200 € ricevuti in contanti (che il Giampaolo Bracalente assume essere stati 5.000,00) che a detta dello stesso Galli erano serviti per coprire le

spese di vitto e alloggio sostenute dal calciatore nei giorni in cui era rimasto a Riccione per allenarsi al fine di giocare per il Riccione Calcio da lui presieduto;

H) Successivamente i genitori del calciatore consegnavano al presidente Croatti, al quale l'agente Antonucci aveva detto: "tessera questo ragazzo che dietro ha uno sponsor e che quindi non ti costa niente" i due assegni da 3.500,00 € dei quali, lo stesso Croatti, ne restituì uno, verso la metà di ottobre 2012.

I) In occasione della stipula di entrambi gli accordi economici con la Società Riccione fu l'Agente Antonucci a predisporli di suo pugno così come hanno dichiarato entrambi i presidenti dell'epoca dei fatti Galli e Croatti.

Nella vicenda in esame risulta comprovato il ruolo e la condotta illecita posta in essere dai Presidenti della Società Riccione Calcio, Lauro Galli e Paolo Croatti, i quali, avvalendosi dell'intermediazione dell'Agente Antonucci, e dietro la pretesa e la consegna di una rilevante somma di denaro da parte della famiglia del calciatore dilettante Marco Bracalente provvedevano alla sottoscrizione di accordi economici e al tesseramento dello stesso per la Società Riccione Calcio 1929 in tale modo violando il precetto sancito nell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 commi 1 e 2 del CGS e 3 comma 1 del Regolamento Agenti.

Risulta altresì comprovato che il calciatore Marco Bracalente, a sua volta, violava l' art 1 comma 1 CGS in relazione con l'art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori per essersi avvalso dell'assistenza dell'agente Giovanni Antonucci nelle trattative intercorse con le Società sopra indicate, in violazione delle norme federali, non possedendo il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall'art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui "Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C";

Da tali condotte consegue, infine, la responsabilità diretta della SSDARL Riccione Calcio 1929. per l'operato dei suoi Presidenti in carica all'epoca dei fatti, ex art. 4, comma 1 CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci), oltre all'ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00) nei confronti del Signor Giovanni Antonucci.

In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

- nei confronti del Signor Lauro Galli l'inibizione per 8 (otto) mesi.
- nei confronti del Signor Paolo Croatti l'inibizione per 8 (otto) mesi.
- nei confronti del Signor Marco Bracalente la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.
- nei confronti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

La CDN rimette inoltre gli atti alla Procura federale ai fini della valutazione circa la sussistenza di profili di rilevanza disciplinare relativamente a quanto accertato in ordine alla corresponsione di somme di denaro in favore dei Presidenti del Riccione per il tesseramento del deferito Marco Bracalente.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO - (nota n. 4393/446 pf13-14 AM/ma del 18.2.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 febbraio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) Il Signor Makan Diabate, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e dell'art. 8, comma 9 del CGS, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento della somma di € 10.250,00 in favore del calciatore Salvatore Rizzi, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 36/CAE del 21.11.2013.
- 2) La Società ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Makan Diabate 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Nardò Calcio penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all'atto dell'iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C..

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 21.11.2013, la Commissione Accordi Economici condannava la Società ASD Nardò Calcio al pagamento della somma di € 10.250,00 in favore del calciatore Salvatore Rizzi, in accoglimento del reclamo dallo stesso presentato in data 30.8.2013 a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall'accordo economico sottoscritto tra il medesimo calciatore e la Società ASD Nardò Calcio per la stagione sportiva 2012/2013.

La predetta decisione della Commissione Accordi Economici veniva comunicata alla Società ASD Nardò Calcio presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 21.11.2013, riconsegnata al mittente per compiuta giacenza in data 4.1.2014.

La Lega Nazionali Dilettanti – Dipartimento interregionale provvedeva, altresì, con comunicazione del 27.11.2013, ad informare la Società Nardò calcio del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che, in mancanza, avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di deferimento alla Procura Federale.

Nonostante tutte le comunicazioni, la ASD Nardò Calcio non ha provveduto, nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF, al pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Salvatore Rizzi.

Con comunicazione del 24.12.2013 a firma della Lega Nazionali Dilettanti – Dipartimento interregionale, pervenuta alla Procura in data 2.1.2014, veniva, pertanto, segnalato il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, della suddetta somma da parte della Società ASD Nardò Calcio, in favore del calciatore Salvatore Rizzi.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell'art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con. Prot. 36/CAE del 21.2.2013, ascrivibile al proprio Presidente all'epoca dei fatti Makan Diabate per immedesimazione organica con la Società.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato per tabulas e quindi oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Makan Diabate, Presidente della ASN Nardò Calcio con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, e conseguente responsabilità diretta della ASD Nardò Calcio, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Makan Diabate l'inibizione per mesi 8 (otto); confronti della Società ASD Nardò Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi all'atto dell'iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C..

(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DURANTE RIMA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD FC Gladiator 1924, attualmente tesserato per la Società ASD Real Poggio De Marinis), Società ASD FC GLADIATOR 1924 - (nota n. 3874/31 pf12-13 GT/dl del 28.1.2014).

Il deferimento

Con atto del 28 gennaio 2014, la Procura federale ha deferito:

- Rima Durante, per rispondere (testualmente) "*...della violazione dell'art. 1, comma 1 e 3, CGS, così come descritto nella parte motiva; in particolare, per avere, durante la disputa della finale dei play off del campionato di Eccellenza, disputatasi a Santa Maria Capua Vetere, tra ASD FC Gladiator e Città di Messina, intorno al 25' del secondo tempo, dopo essersi alzato dalla panchina ove si trovava, raggiunto e colpito l'allenatore della squadra avversaria, Sig. Panarello Antonino, in un primo momento spintonandolo e, successivamente, colpendolo con entrambi gli scarpini da calcio che teneva in mano, attingendolo alla parte parietale destra*";
- Società ASD FC Gladiator, per rispondere (testualmente) "*...della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato*".

Il fatto

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, si sostiene che durante il secondo tempo il calciatore n. 10 del Gladiator Rima Durante, in precedenza sostituito e in panchina, si

sarebbe avvicinato a piedi nudi all'allenatore della SSD Città di Messina, Antonino Panarello, spintonandolo. Ritornato di lì a breve, il detto calciatore avrebbe colpito con gli scarpini da calcio che teneva in mano il Panarello, attingendolo alla zona laterale destra della volta cranica, in prossimità dell'orecchio.

Lo svolgimento dell'episodio, così ricostruito da Panarello, trova conferma nella dichiarazione resa alla Procura federale l'8 settembre 2012 da Tartivita Carmelo, massaggiatore della SSD Città di Messina, che nella circostanza ha chiesto anche di versare agli atti cinque fotografie che, in due di esse, ritraggono il calciatore Rima e l'allenatore Panarello.

L'episodio è stato anche segnalato, peraltro con modalità diverse, dal Commissario di campo Fabio Fadda che, nel foglio-supplemento alla sua relazione, ha rettificato quanto riportato nella relazione redatta il 17 giugno 2012 in ordine al numero della maglia del calciatore autore della cennata violenza, e precisando che la pettorina indossata dall'atleta non gli aveva consentito di vedere il numero della maglia.

Nei termini è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del calciatore, con la quale si sostiene che non vi sarebbe alcuna certezza in ordine all'identità dell'autore della riportata aggressione e si eccepisce la violazione del diritto di difesa, non essendo stato il prefato convocato e ascoltato.

Il patteggiamento

All'inizio della riunione odierna il Sig. Rima Durante, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Rima Durante, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Rima Durante, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società ASD FC Gladiator 1924.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società deferita.
osserva quanta segue.

I motivi della decisione

Il deferimento appare fondato e va accolto, in quanto le foto agli atti costituiscono elementi probatori che confermano senza ombra di dubbio l'attendibilità del racconto.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Per le violazioni contestate si applicano le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 CGS.

Va quindi affermata la responsabilità oggettiva della Società FC Gladiator 1924, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per Rima Durante. Irroga altresì la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società ASD FC Gladiator 1924.

(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICA RUSSO (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD Femminile Alba), CECILIA SALVAI (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD AGSM Verona CF Grezzana) - (nota n. 3502/238 pf12-13 MS/vdb del 28.1.2014).

Il deferimento

Con atto del 28 gennaio 2014 la Procura federale ha deferito le calciatrici Russo Federica e Salvai Cecilia, all'epoca dei fatti tesserate per il Torino Calcio Femminile, (così testualmente) *“per rispondere, ciascuna, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS con riferimento agli artt. 92, comma 1 e 40, comma 4 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso, all'inizio della stagione sportiva 2012-2013, di partecipare all'attività sportiva della Società Torino Calcio Femminile, e per aver richiesto ed ottenuto, tramite la Fifa, il tesseramento presso altra Società appartenente a Federazione estera, in costanza di tesseramento con la predetta Società Torino Calcio Femminile, così come descritto nella parte motiva”*.

Il fatto

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

1. Con esposti del 2 e 4 ottobre 2012, il Presidente del Torino Calcio Femminile, Società iscritta al campionato serie A Femminile, segnalava agli Organi federali la violazione dell'art.1 del CGS e dell'art. 92 NOIF da parte di due calciatrici sue tesserate, Russo Federica e Salvai Cecilia, per aver costoro (testualmente) *“disatteso ogni convocazione e disposizione della Società di appartenenza”*.

2. Con le stesse comunicazioni, inoltre, erano segnalate (testualmente) “...notizie diffuse circa iniziative collettive di diverse tesserate che intendono procedere a Tesseramenti per federazioni straniere (Svizzera ad esempio) allo scopo strumentale e surrettizio di ottenere lo svincolo dal proprio tesseramento e sottrarsi, così, ai suoi doveri verso la Società di appartenenza”.

3. Nel corso dell’audizione del 5.11.2012, il Presidente Roberto Salerno precisava che le citate calciatrici non avevano risposto alle convocazioni loro inviate a mezzo lettere raccomandate e, in particolare, che Salvai Cecilia gli aveva reso noto, nel corso di un incontro al campo di giuoco, che non intendeva proseguire il suo rapporto con il Torino C.F.; per Russo Federica, invece, era intervenuto il padre di costei che, telefonicamente, gli aveva chiesto lo svincolo del tesseramento.

4. Il prefato evidenziava che, pur in presenza di un ridimensionamento tecnico della Società, era sua intenzione garantire alle due citate calciatrici il medesimo trattamento economico della precedente stagione e, inoltre, che il 12 settembre 2012 aveva ricevuto comunicazione dall’Ufficio Tesseramenti della Federazione Italiana Gioco Calcio che le due calciatrici erano state tesserate per la Società Rapid Lugano della Federazione Svizzera.

5. Nel corso dell’audizione del 22.11.2012, poi, Russo Federica riferiva che non le era stato rinnovato l’accordo economico stipulato per la stagione 2011/ 2012, peraltro non rispettato, e che per ottenere lo svincolo era stata richiesta a suo padre una somma di denaro troppo alta.

6. In sede di audizione del 22.11.2012, infine, Salvai Cecilia evidenziava che nel corso di un incontro svoltosi nell’estate 2012, subito dopo gli impegni con la nazionale, aveva chiesto al Presidente Salerno un “supplemento” di riposo nonché il saldo di quanto a lei spettante per la decorsa stagione 2011/2012. Perdurando l’inadempimento e stante il ridimensionamento tecnico della Società, riferiva di aver richiesto al citato Presidente il trasferimento ad altra squadra e, in presenza del rifiuto, di aver istruito la pratica per conseguire il tesseramento per la FCF Rapid Lugano.

7. È stata versata agli atti la decisione pubblicata nel C.U. n.105 del 27.06.2013, con la quale è stata comminata da questa C.D.N. al Presidente Salerno l’inibizione di mesi 9 e alla ASD Torino Calcio Femminile la penalizzazione di punti quattro in classifica, per non aver provveduto nei termini al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici, a seguito del contenzioso sorto fra la Società ed alcune calciatrici, fra le quali figurano le deferite Russo e Salvai.

Le deferite hanno trasmesso nei termini note a difesa.

Il patteggiamento

All’inizio della riunione odierna le Signore Russo Federica e Salvai Cecilia, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Russo Federica e Salvai Cecilia, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS.

[“pena base per la Signora Russo Federica, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali); pena

base per la Signora Cecilia Salvai, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per ciascuna delle calciatrici Russo Federica e Salvai Cecilia.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette".

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 19 marzo 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete